AZIENDA FARMACEUTICA DI CAMERI E TRECATE SPA

Statuto

ALLEGATO "B" AL N. 38552/16622 REPERTORIO

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Articolo l - Denominazione
E' costituita una Società per Azioni denominata "Azienda Farmaceutica di Cameri & Trecate S.p.A.".

Articolo 2 - Sede
l) La società ha sede legale in Cameri, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente registro delle imprese.
2) La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, nei modi di legge.

Articolo 4 - Oggetto
1) L'Azienda ha per oggetto le seguenti attività: la gestione di farmacie, l'informazione ed educazione sanitaria.
Nell' ambito dei propri compiti l'Azienda provvede:
- alla dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali;
- alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;
- alla vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, prodotti omeopatici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, giochi per l'infanzia, cosmetici e prodotti per l'igiene personale ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie.

La società potrà svolgere ogni attività industriale o commerciale complementare, strumentale o connessa ai servizi richiamati al precedente comma l ed in particolare:
- studi, ricerche, indagini, piani, progetti ed azioni promozionali nel settore medico e farmaceutico.
- attività di assistenza e di informazione all'utenza.

Per il raggiungimento dei propri scopi la società potrà agire in proprio, su mandato e in ogni altra forma di collaborazione con terzi o di affidamento da parte di terzi.

La società potrà esercitare tutte le attività di cui al presente oggetto in via diretta, anche tramite incarichi professionali o di appalto, o indiretta e, a tal fine, costituire o assumere partecipazioni ed interessenze in altri Enti, Associazioni, Consorzi, società a capitale pubblico, misto o privato o

imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni, connesse allo svolgimento dell'attività sociale, sia proprie che di terzi.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Titolo II - Capitale sociale - Finanziamento soci-Aumento di Capitale - Azioni
Articolo 5 - Capitale sociale
II Capitale Sociale è di Euro 412.500,00 (quattrocentododicimila cinquecento virgola zero zero), suddiviso in numero 412.500 azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Articolo 6 - Finanziamento soci
Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, i soci, in base a formale deliberazione e richiesta assembleare, potranno mettere a disposizione della società altri fondi o mezzi finanziari:
- a titolo di finanziamento, unicamente entro i limiti di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e delle norme applicative emanate dalla Banca d'Italia, con determinazione degli eventuali interessi e delle modalità di rimborso;
- oppure in funzione integrativa del capitale sociale: in tal caso le somme saranno infruttifere di interessi, con il divieto di riconoscere su di esse remunerazioni di sorta.

Articolo 7 - Aumento di Capitale
l) Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti.
In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 cod. civ..
2) Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 cod. civ..

Articolo 8 - Azioni
l) Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto, eccezion fatta per le azioni di categorie speciali emesse ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.
2) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
3) A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del saggio d'interesse legale maggiorato di l (uno) punto, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

Articolo 9 - Recesso
Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.
Il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni

riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e segg. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c.
Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, che deve essere inviata entro quindici giorni dall' iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.
Dell' esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è inefficace se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere degli organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, nonché di prenderne visione e di ottenere copie a loro spese.
Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall' esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Si applica l'art. 2437 quater del codice civile.

Articolo 10 - Qualità di azionista
l) Le azioni della Società possono essere detenute dal Comune di Cameri e dal Comune di Trecate, nonché da altri soggetti, pubblici o privati.
2) Il Comune di Trecate e il Comune di Cameri devono detenere la quota di capitale determinata in conformità alle norme di legge o di Statuto Comunale vigenti e comunque in misura non inferiore al 60% del capitale sociale per il comune di Cameri e al 30% del capitale sociale per il comune di Trecate.
3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro dei Soci.

4) La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Articolo 11 - Clausola di Gradimento

Qualora un socio intenda vendere, cedere, conferire, permutare o comunque trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo - la proprietà, la nuda proprietà o diritti reali sui propri titoli azionari, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente chiedere il gradimento per l'ingresso del nuovo socio o titolare dei diritti reali sopra indicati, inviando a tal fine al Presidente del Consiglio di Amministrazione lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui vengono precisate la natura, le parti e le condizioni dell'operazione proposta ed allegando altresì copia della relativa proposta di trasferimento o di costituzione di diritti.
La delibera sul gradimento viene assunta dall'Assemblea ordinaria dei soci all'uopo convocata, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
L'Assemblea potrà negare il gradimento unicamente dando ampia, specifica e puntuale motivazione in ordine alle ragioni in merito. In caso di diniego del gradimento il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad indicare un altro soggetto che sia disposto all'acquisto alle condizioni proposte.
In ogni caso l'alienazione deve rispettare i principi generali sulla pubblica evidenza.

Titolo III - Assemblea

Articolo 12 - Assemblea degli azionisti

l) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13 - Avviso di convocazione

l) L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata che deve essere ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, in caso di urgenza, può essere fatta per telegramma, fax, posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima, purché ogni socio abbia preventivamente autorizzato tali modalità di convocazione comunicando il proprio numero di fax ed il proprio indirizzo di posta elettronica che risulteranno annotati rispettivamente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. e nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, con modalità tali che assicurino e documentino l'avvenuto inoltro dell'avviso; il requisito dell'urgenza è valutato insindacabilmente dal Presidente. Con le stesse modalità dovranno essere informati gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potranno essere fissati altro giorno ed ora per l'eventuale seconda convocazione.
2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza degli amministratori e dei sindaci. In tal caso però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si

considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Vice Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali su relativo libro.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea
1) L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all' anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all' oggetto della società.
2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3) L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 15 - Partecipazione
l) I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2370 c. c..
2) Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c., mediante delega scritta.
3) Al Presidente dell'Assemblea compete ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria
1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, in difetto di ciò l'Assemblea elegge ad hoc il suo Presidente per quella seduta.
2) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea ai sensi di legge.
3) La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.
4) Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 17 - Materie riservate all'Assemblea
1) L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina gli amministratori e designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci.
e) adotta le eventuali azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci.
2) E' richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea per le seguenti operazioni:
a) l'approvazione degli indirizzi strategici della società;
b) l'acquisto, l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali per importi superiori al 60% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
c) l'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione di società o

l'acquisto di aziende comportanti investimenti o disinvestimenti superiori al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
d) la cessione o l'affitto di azienda o di rami di essa superiori al 10% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3) Tanto nelle Assemblee ordinarie che straordinarie le deliberazioni in prima e seconda convocazione dovranno essere adottate con una maggioranza che rappresenti almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Titolo IV - Amministrazione e Direzione
Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione
l) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
2) I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.
3) Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.
4) Il consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.
5) Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede allo loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
6) Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
7) Tuttavia, se per dimissioni o altre cause viene a cessare la metà più uno degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
8) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere comunale o circoscrizionale o di Assessore del Comune di Cameri e di Trecate o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali, con la carica di membro del Parlamento e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
l) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione dell' impresa, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.
Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
b) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
c) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
f) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
g) il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune o in Comune diverso.
2) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente.
3) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato;
4) Il Consiglio di Amministrazione non può delegare, oltre a quanto la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

a) l'acquisto, l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali;
b) l'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione di società o l'acquisto di aziende;
c) la cessione o l'affitto di azienda o di rami di essa;
d) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
e) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
f) l'assunzione di finanziamenti, salve le ordinarie operazioni bancarie e la concessione di garanzie in favore di terzi;
g) le decisioni in merito alla nomina delle cariche sociali delle società partecipate.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio

l) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori.
2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta dal Presidente, per lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima, purché ogni amministratore abbia preventivamente autorizzato tali modalità di convocazione comunicando il proprio numero di fax ed il proprio indirizzo di posta elettronica che risulteranno annotati rispettivamente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. e nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale con modalità tali che assicurino e documentino l'avvenuto inoltro dell'avviso; il requisito dell'urgenza è valutato insindacabilmente dal Presidente.
3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1) Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o il Vice Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali su relativo libro.
2) In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3) Di ogni seduta viene redatto, nell'apposito libro, il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario; le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro.

Articolo 22 - Compensi e rimborsi spese

l) L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione, disponendo in merito alle modalità di assegnazione dei compensi tra i componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche.
2) Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Titolo V - Rappresentanza Legale
Articolo 23 Rappresentanza legale
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente nei casi in cui sostituisce il Presidente e agli Amministratori Delegati, se nominati, spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale; il legale rappresentante può inoltre rilasciare procure, per singole operazioni, a dipendenti della società.

Titolo VI - Controllo della società
Articolo 24 - Collegio Sindacale
l) Il Collegio Sindacale vigila sull' osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della società di revisione o la società ne proceda volontariamente alla nomina.
2) Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e di due sindaci supplenti.
3) Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
4) I sindaci restano in carica per tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa.
5) L'Assemblea, al momento della nomina, determina l'emolumento spettante al Collegio.

Titolo VII - Bilancio e Utili
Articolo 25 - Esercizio sociale
l) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2) Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto.
3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto una volta all'anno a relazionare al Consiglio Comunale, solo in caso di esplicita richiesta, circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della società e del servizio.
Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi dell'articolo 42 del D. L. 18 agosto 2000 n. 267 (ex art. 32 della Legge 142/90).

Articolo 26 Distribuzione degli utili
L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al cinque per cento (5%), sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) alla riserva statutaria per adeguamento e ammodernamento cespiti una somma corrispondente almeno al cinque per cento (5%);
c) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi di destinarli a riserve straordinarie, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.

Articolo 27 – Socio Unico

Quando le azioni appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2362 c.c.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
Articolo 28 Soggezione ed attività di direzione e controllo
La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, c.c.

Titolo VIII Scioglimento
Articolo 29 Scioglimento
Per la liquidazione e lo sciog1imento della società si osservano le norme di legge.

Titolo IX - Disposizioni Generali
Articolo 30 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci ed i componenti degli organi sociali il foro competente è quello di Novara.

Articolo 31 - Rinvio
Per quanto non previsto e disciplinato nel presente statuto si intendono richiamate e si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni e le altre norme speciali.

FIRMATO IN ORIGINALE: NAZARIO OLIVATI - FABIO AUTERI NOTAIO